



## TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

### Articolo 1 – Costituzione e denominazione sociale

1. E' costituita in Mondovì l'associazione culturale denominata "Associazione culturale CUM CORDE" negli atti siglabile con "CUM CORDE", di seguito anche solo "Associazione".
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.
3. La denominazione dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella Sezione Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con la dicitura "Associazione di Promozione Sociale" e diventerà "Associazione culturale CUM CORDE – Associazione di Promozione Sociale", brevemente "CUM CORDE APS".
4. L'associazione ha durata illimitata nel tempo, ed è regolata
  - a) dalle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" (CTS) e ss.mm.ii.;
  - b) dagli artt. 36 e ss. titolo II capo III del Codice civile;
  - c) dal presente Statuto

### Articolo 2 – Sede

1. La sede dell'Associazione è stabilita in Mondovì (CN), Largo Mons. Roatta n. 1.
2. Il Consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi, ovvero l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, possono trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune; tale variazione di indirizzo non comporta alcuna modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria, può trasferire la sede legale altrove, contestualmente modificando lo Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo può, tramite apposita deliberazione adottata a maggioranza semplice, eleggere una o più sedi amministrative anche differenti dalla sede legale; tali sedi secondarie possono coincidere con il domicilio del Presidente dell'Associazione pro tempore.



## TITOLO II – SCOPO SOCIALE, ATTIVITA' ISTITUZIONALE E LOGO

### **Articolo 3 – Attività di interesse generale e attività diverse**

1. L'Associazione opera, in via principale, nell'ambito dell'attività di interesse generale di cui alla lettera i) art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che si renda necessaria per la realizzazione dei fini statutari e in particolare potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 del CTS, può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al dispositivo normativo.

### **Articolo 4 – Oggetto sociale**

1. L'Associazione culturale CUM CORDE è un'associazione indipendente, educativa, apartitica e aconfessionale, priva di scopi di lucro che promuove, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, la cultura del canto, della musica e dello “stare insieme” quale occasione per superare divisioni, solitudine, isolamento e disagio sociale.
2. L'attività associativa è rivolta a chiunque senza alcuna distinzione etnica o di genere al fine di incoraggiare e avvicinare le persone alla musica corale.

### **Articolo 5 – Attività istituzionali e anno sociale**

1. Sono attività istituzionali dell'Associazione:

**CUM CORDE**  
Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia  
C.F. – 93041900049  
coralecumcorde@gmail.com  
PEC: cumcorde@pec.host.it  
www.cumcorde.it  
ig: @corocumcorde  
fb: @cumcorde



- a) Attività di studio collettivo di brani musicali attraverso l'organizzazione di incontri dedicati ai Soci tenuti da esperti del settore.
  - b) Attività concertistica volta alla promozione dei Soci e dell'Associazione.
  - c) Attività di perfezionamento della voce tramite l'individuazione di esercizi e corsi *ad hoc*, con l'ausilio e la guida di esperti del settore.
  - d) Attività ideate per determinate fasce di età con l'obiettivo della diffusione della musica fornendo servizi di animazione della realtà sociale del territorio.
  - e) Attività culturali e promozionali nel campo della cultura musicale e artistica.
2. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri Soci. Solo qualora sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.
  3. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
  4. Le attività potranno svolgersi anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di apartiticità e aconfessionalità ed in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.
  5. L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

## **Articolo 6 – Logo e denominazione sociale**

1. Il logo CUM CORDE consiste nella scritta “cum corde” di colore nero in campo bianco con due semicrome di colore rosso che vanno a formare la lettera “o” e la lettera “d” della medesima scritta.



2. Nel materiale dattiloscritto e prodotto con computer, qualora non sia possibile utilizzare il logo ufficiale dell'Associazione, può essere utilizzata la definizione CUM CORDE, con tutte le lettere maiuscole.

### TITOLO III – AMMISSIONE, DECADENZA, RECESSO ED ESCLUSIONE

#### **Articolo 7 – Soci**

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi, le finalità e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso, razza, religione e condizioni sociali. Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge, ex art. 35 Codice del Terzo settore.
2. L'Associazione culturale CUM CORDE è composta da due categorie di associati:
  - a) Soci Ordinari: chiunque abbia versato la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
  - b) Soci Sostenitori: chiunque eroghi una contribuzione volontaria straordinaria.
3. La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, parità di trattamento ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto in Assemblea.

#### **Articolo 8 – Volontari e Volontari associati**

1. L'Associazione, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 117/2017, può avvalersi di volontari, anche non associati, nello svolgimento delle proprie attività, predisponendo un apposito registro per quei volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



3. L'attività del volontario, sia esso associato o meno, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto lavorativo subordinato o autonomo; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e secondo le disposizioni dettate dal Consiglio Direttivo.
4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6. L'Associazione provvede ad assicurare tutti i volontari, associati o meno, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Articolo 9 – Ammissione**

1. Coloro che intendono aderire all'Associazione devono presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo indicando almeno:
  - a) Nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica
  - b) Presa visione del presente Statuto;
  - c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali, resa mediante apposita informativa redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione, il Consiglio valuta in merito all'accettazione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, la quale può essere accolta o respinta.
3. In ogni caso, l'esito della delibera che accoglie o respinge la domanda di ammissione deve essere comunicato all'interessato e, in caso di ammissione, il Socio deve essere iscritto nel Libro Soci. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione adottata, e l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che

**CUM CORDE**

**Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia**

**C.F. – 93041900049**

**coralecumcorde@gmail.com**

**PEC: cumcorde@pec.host.it**

**www.cumcorde.it**

**ig: @corocumcorde**

**fb: @cumcorde**



sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria; quest'ultima delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dal ricorso.

#### **Articolo 10 – Status di Socio e quota associativa**

1. La qualità di Socio viene acquisita e mantenuta con il versamento della quota associativa annuale, e si perde unicamente per decadenza, recesso, esclusione o morte dell'associato.
2. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3. La quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta dell'anno sociale, unitamente al termine entro cui la stessa dev'essere versata; essa è intrasmissibile per atto tra vivi, non è deliberata ed è escluso ogni diritto di ripetizione della stessa. Resta valida la quota precedentemente deliberata qualora il Consiglio Direttivo non stabilisse l'importo per il nuovo esercizio.

#### **Articolo 11 – Decadenza**

1. La decadenza del Socio si ha quando questo si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale.
2. Il Segretario invita il Socio moroso ad adempiere entro un dato termine, mediante sollecito a mezzo posta elettronica; trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza.
3. In ogni caso, il Socio moroso decade se, previa comunicazione, non adempie al versamento della quota associativa entro il termine dell'anno sociale.
4. I Soci decaduti per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione, applicandosi le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Statuto.

#### **Articolo 12 – Recesso**

1. Ogni Socio ha diritto di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo ed inviata tramite posta ordinaria, raccomandata



A/R, e-mail o PEC, il recesso opera immediatamente a partire dalla data di invio della comunicazione.

### **Articolo 13 – Esclusione**

1. L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita in seduta ordinaria, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto, ha facoltà di escludere un Socio per i seguenti motivi:
  - a) quando il Socio non abbia rispettato le disposizioni statutarie ovvero le deliberazioni degli Organi Sociali;
  - b) quando il Socio abbia, in qualunque modo, arrecato danni morali o materiali all'Associazione;
  - c) quando il Socio abbia generato attriti o dissidi all'interno dell'Associazione, nonché abbia offeso l'immagine stessa dei Soci ovvero degli Organi Sociali;
  - d) quando il Socio abbia manifestato inadempienze nei confronti degli obblighi sociali;
  - e) quando il comportamento del Socio si dimostri, nella sua totalità, incompatibile con gli scopi dell'Associazione, ovvero quando le qualità morali o la condotta del Socio si dimostrino tali da ledere l'immagine dell'Associazione.
2. Il Socio ha diritto di essere sentito in Assemblea e di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni.
3. Il Regolamento di Attuazione disciplina tempi e modalità del procedimento di esclusione.
4. Il Socio escluso può, con istanza motivata e decorso un anno dalla deliberazione dell'Assemblea, chiedere alla stessa di essere riammesso; l'Assemblea dei Soci, valutata l'istanza, può deliberare la riammissione del Socio escluso a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

### **Articolo 14 – Provvedimenti disciplinari**

1. Il Consiglio Direttivo, al ricorrere delle motivazioni di esclusioni, ha facoltà di sottoporre un Socio a procedimento disciplinare; il Regolamento di Attuazione disciplina lo svolgimento del procedimento e le modalità di adozione dei relativi provvedimenti.



2. Al termine del procedimento, il Consiglio Direttivo può disporre l'adozione di un provvedimento disciplinare, con deliberazione motivata, per un periodo non superiore a mesi sei.
3. Sono provvedimenti disciplinari:
  - a) Ammonizione scritta;
  - b) Sospensione del diritto di elettorato passivo.
4. Il Socio destinatario di provvedimenti disciplinari può fare ricorso all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, anche appositamente convocata, la quale potrà convalidare ovvero annullare il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di ricorso all'Assemblea dei Soci, l'efficacia dei provvedimenti disciplinari è sospesa, con effetto retroattiva dalla data di adozione degli stessi, fino alla pronuncia dell'Assemblea.
6. I Soci che dovessero incorrere in uno dei provvedimenti disciplinari previsti, divenuto definitivo in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico eventualmente ricoperto.

## TITOLO IV – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

### **Articolo 15 – Diritti dei Soci**

1. Dalla qualifica di Soci conseguono i seguenti diritti:
  - a) godere delle iniziative dell'Associazione;
  - b) partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione;





- c) esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci ed essere eletti negli Organi sociali, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- d) esaminare in qualsiasi momento i Libri sociali, nonché i bilanci e le scritture contabili dell'Associazione, secondo le modalità previste dall'articolo 31, comma 4 del presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.

## **Articolo 16 – Doveri dei Soci**

1. I Soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle delibere regolarmente adottate dagli Organi competenti,
- b) alla regolare corresponsione della quota associativa annuale, nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo,
- c) ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con gli scopi e le attività dell'Associazione o che procuri nocumento morale o materiale alla stessa;
- d) a svolgere le proprie attività in modo volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e senza perseguire alcun fine di lucro ancorché indiretto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 5 co. 2.

## **TITOLO V – ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 17 – Organi Sociali**

1. L'Associazione è diretta democraticamente attraverso i suoi Organi Sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;



- d) il Vicepresidente;
  - e) il Segretario;
  - f) il Tesoriere;
  - g) l'Organo di Garanzia (eventuale)
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017.
  3. Al ricorrere dei presupposti di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea dei Soci nomina anche un Organo di controllo ed un Revisore legale dei conti.
  4. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione e democraticità.

## SEZIONE I: L'ASSEMBLEA

### **Articolo 18 – Funzioni, convocazione e costituzione**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, alla quale partecipano tutti i Soci Ordinari e Sostenitori.
2. L'Assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio e l'elezione delle cariche sociali.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, che ne fissa anche l'ordine del giorno, quando questi lo reputi opportuno o quando sia tenuto a farlo per altre ragioni, ovvero su



richiesta di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Parimenti, almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto possono inserire uno o più punti all'ordine del giorno.

4. Tutti i Soci devono essere informati sulla data, il luogo, l'ora esatta e l'Ordine del giorno dell'Assemblea, attraverso avviso loro comunicato a mezzo posta elettronica almeno sette giorni prima della data di prima convocazione. Nel caso in cui se ne riscontri la necessità, l'avviso di convocazione, nei medesimi termini, può essere anche affisso presso la sede dell'Associazione.
5. Nell'avviso deve essere indicata anche la data e l'ora di seconda convocazione dell'Assemblea, se prevista, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione; in aggiunta, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito internet qualora l'Associazione ne possenga uno, oltreché su altri canali di comunicazione ufficiali.
6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Sono in ogni caso valide le riunioni totalitarie, alle quali partecipano tutti gli associati.
7. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salva diversa disposizione del presente Statuto.
8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto; di contro, la stessa è validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. Sono parimenti valide le riunioni totalitarie.
9. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
10. Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
11. Per deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto all'interno dell'Assemblea, se, precedentemente alla spedizione del primo avviso di convocazione, risulta iscritto all'Associazione da almeno un mese ed è in regola con il pagamento della quota associativa; nelle deliberazioni di

**CUM CORDE**

Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia

C.F. – 93041900049

coralecumcorde@gmail.com

PEC: cumcorde@pec.host.it

www.cumcorde.it

ig: @corocumcorde

fb: @cumcorde



approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. I Soci che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere validamente costituita l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

13. Con presenza in Assemblea s'intende la partecipazione dell'associato di persona o per delega.
14. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
15. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti di videoconferenza, purché questi garantiscano adeguati sistemi di sicurezza e consentano di verificare l'identità degli associati, secondo le modalità e le indicazioni rese dal Consiglio Direttivo in fase di convocazione.
16. Di ogni seduta è redatto processo verbale, sottoscritto da chi la presiede, dal segretario verbalizzante ed approvato a conclusione della seduta ovvero in quella successiva.
17. L'Assemblea ha facoltà di autoregolarsi con propria deliberazione.

## **Articolo 19 – Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei Soci di Associazione culturale CUM CORDE in seduta ordinaria:
  - a) elegge i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;
  - b) nomina e revoca, al ricorrere dei presupposti di legge, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
  - c) approva il Regolamento di Attuazione ed ogni altro regolamento interno;
  - d) delibera sull'esclusione degli associati;
  - e) delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;



f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

2. L'Assemblea dei Soci di Associazione culturale CUM CORDE in seduta straordinaria:

- a) Delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del presente Statuto;
- b) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

## SEZIONE II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Articolo 20 – Definizione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: ad esso è affidato ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed è responsabile di fronte all'Assemblea della programmazione delle attività sociali; è organo di amministrazione ai sensi dell'art. D.lgs. n. 117/2017

### Articolo 21- Deliberazioni

1. Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno pari dignità e contribuiscono alla gestione dell'Associazione.
2. Essi deliberano collegialmente a maggioranza dei presenti; l'eventuale Regolamento di Attuazione stabilisce i termini e le modalità di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in Assemblea dei Soci.
3. A parità di voti si procede ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto dato dal Presidente.

### Articolo 22 – Convocazione e validità delle sedute



1. Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione almeno una volta ogni novanta giorni, in sede e data stabiliti nella precedente riunione o nella convocazione effettuata dal Presidente o dal Segretario, ovvero da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse deleghe.
2. La seduta è validamente costituita quando è presente almeno la maggioranza dei componenti; il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche in teleconferenza o videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri e siano garantiti adeguati sistemi di sicurezza.
3. La seduta è validamente costituita, in ogni caso, se presente la totalità dei componenti, anche in assenza di previa convocazione.
4. Di ogni seduta è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, secondo le forme indicate nel Regolamento di Attuazione.
5. Il Regolamento di Attuazione disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo, le modalità di convocazione e di votazione nonché ogni altro aspetto non espressamente regolato dal presente Statuto.

### **Articolo 23 – Rimborsi**

1. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate nell'interesse dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.

### **Articolo 24 – Elezione**

1. Il Consiglio Direttivo è composto interamente da Soci, ed è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti singolarmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
2. Il Consiglio Direttivo delibera al suo interno l'assegnazione delle seguenti cariche:
  - a) Presidente;



- b) Segretario;
  - c) Tesoriere;
  - d) Vicepresidente;
3. Gli eletti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
  4. Possono candidarsi ed essere eletti – esercitando il diritto di elettorato passivo – i Soci Ordinari e Sostenitori iscritti da almeno 1 mese, prescindendo dall’anzianità associativa, in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ogni Socio può candidarsi per una sola tra le cariche previste al precedente comma 2.
  5. A norma dell’articolo 26, comma 4 del Codice del Terzo settore ed in applicazione dello scopo sociale la maggioranza dei Consiglieri dev’essere tra i Soci Ordinari.
  6. In sede di elezione l’Assemblea determina liberamente il numero dei Consiglieri, nei limiti di cui al comma 1 e tenendo conto delle candidature pervenute; il Regolamento di Attuazione disciplina le modalità di elezione del Consiglio Direttivo e di presentazione delle candidature.
  7. Non possono essere eletti Consiglieri, e se eletti decadono, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## **Articolo 25 – Composizione e funzioni**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio, coordina le attività della stessa, presiede il Consiglio Direttivo, cura le relazioni esterne e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni assembleari.
2. Il Segretario tiene ed aggiorna il Libro Soci, redige e custodisce i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, dà adeguata pubblicità alle deliberazioni assunte, gestisce le comunicazioni dell’Associazione e i dati personali dei Soci in conformità con la normativa vigente.
3. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell’Associazione, effettua i pagamenti, incassa le quote e i contributi versati dai Soci firmandone le relative quietanze, eroga i rimborsi delle

**CUM CORDE**

Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia

C.F. – 93041900049

coralecumcorde@gmail.com

PEC: cumcorde@pec.host.it

www.cumcorde.it

ig: @corocumcorde

fb: @cumcorde



spese sostenute, provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione e redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo; inoltre, al Tesoriere compete l'ordinaria amministrazione del conto corrente associativo, mentre la straordinaria amministrazione è esercitata congiuntamente con il Presidente. Nell'esercizio delle sue funzioni il Tesoriere è dotato di firma libera e disgiunta.

4. Il Vicepresidente in caso di temporaneo impedimento del Presidente assume le funzioni di quest'ultimo. Qualora manchi anche il Vicepresidente le funzioni di Presidente sono assunte da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dallo stesso o delegato dal Presidente.

#### **Articolo 26 – Revoca del Consiglio Direttivo**

1. L'Assemblea ordinaria, regolarmente costituita, può revocare il mandato ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, ovvero anche all'interno organo di amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
2. La mozione di revoca, rivolta a singoli membri ovvero all'interno Consiglio Direttivo, è inserita all'ordine del giorno su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto, mediante presentazione almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea, il Regolamento di Attuazione disciplina le modalità di presentazione della mozione.
3. L'approvazione della mozione importa l'immediata decadenza del membro verso cui era diretta ovvero dell'intero Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 28 comma 1.

#### **Articolo 27 – Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo di CUM CORDE:
  - a) convoca l'Assemblea dei Soci;
  - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  - c) organizza e coordina l'attività associativa, in base all'indirizzo dettato dall'Assemblea dei Soci;
  - d) delibera l'assegnazione delle cariche al suo interno dopo le elezioni;





- e) predisporre il Regolamento di Attuazione ed altri eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) favorisce la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
- g) provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- h) predisporre, per tramite del Tesoriere, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- i) delibera l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi vari;
- j) delibera l'ammissione, il recesso e la decadenza dei Soci e può proporre l'esclusione all'Assemblea;
- k) delibera l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- l) stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- m) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute;
- n) definisce tipologie e modalità di svolgimento delle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- o) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- p) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti tra i Soci;
- q) procede a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

**CUM CORDE**

Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia

C.F. – 93041900049

coralecumcorde@gmail.com

PEC: cumcorde@pec.host.it

www.cumcorde.it

ig: @corocumcorde

fb: @cumcorde



- r) è competente a deliberare in tutte le altre materie attribuitegli dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto ovvero non espressamente riservate ad organi specifici dell'Associazione;
  - s) è responsabile degli eventuali adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.
2. Il Consiglio Direttivo autorizza a maggioranza semplice le spese di ordinaria amministrazione, mentre approva a maggioranza dei due terzi quelle di straordinaria amministrazione, sentito il parere non vincolante del Tesoriere. In caso di necessità e urgenza, quest'ultimo può autorizzare spese di ordinaria amministrazione con proprio provvedimento, da sottoporre alla ratifica del Consiglio entro trenta giorni dall'adozione.
  3. Il Consiglio Direttivo stabilisce, con apposita delibera, gli importi entro cui le spese si considerano di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

#### **Articolo 28 – Dimissioni e decadenza dei Consiglieri**

1. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso o impedimento permanente di uno o più Consiglieri, ad eccezione del Presidente, il Consiglio del Direttivo assegna *ad interim* gli Uffici vacanti ai membri rimanenti.
2. In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso contemporanei della maggioranza dei Consiglieri l'organo decade, ed i membri rimanenti convocano entro dieci giorni l'Assemblea per nuove elezioni: i componenti eletti con tale tornata suppletiva rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo precedente; fino all'elezione del nuovo Consiglio, i membri rimanenti disbrighano gli affari di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 29 – Organo di garanzia**

1. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di eleggere un Organo di Garanzia, in composizione monocratica o collegiale.
2. I componenti dell'Organo durano in carica un anno sociale e sono rieleggibili per non più di tre mandati; possono candidarsi ed essere eletti i Soci dotati di comprovata esperienza associativa, che abbiano ricoperto almeno una carica per almeno un mandato; a tal fine non si computano i mandati di durata inferiori a dieci mesi.



3. Ai componenti dell'Organo di Garanzia si applicano le stesse cause di incompatibilità previste per quelli del Consiglio Direttivo così come stabilito dal precedente art. 24 comma 8 del presente Statuto.
4. L'Organo assolve ad una funzione di garanzia, vigilando sull'operato del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali, sul rispetto dei principi dell'Associazione e, più in generale, sul buon andamento della stessa.
5. Nello specifico, l'Organo di Garanzia:
  - a) vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni da parte del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
  - b) esercita un controllo formale sulle deliberazioni e sugli atti adottati dal Consiglio Direttivo, esprimendo, se necessario, pareri consultivi prima o in seguito alla loro adozione, anche su richiesta del Consiglio stesso ovvero di uno solo dei consulenti;
  - c) formula pareri interpretativi non vincolanti delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni, su richiesta del Consiglio Direttivo, del Segretario ovvero di almeno un decimo dei Soci;
  - d) esercita le funzioni ed assolve ai compiti del Consiglio Direttivo in caso di sua grave inerzia, assenza o impedimento permanente, convocando se necessario l'Assemblea dei Soci per le elezioni suppletive;
  - e) può prendere visione in ogni momento dei Libri sociali e delle scritture contabili, anche chiedendone copie o estratti;
  - f) esercita ogni altra funzione prerogativa attribuite espressamente dallo Statuto e dai regolamenti interni.
6. Risultano eletti i Soci che ottengono il maggior numero di preferenze, potendo gli stessi essere revocati con le medesime modalità. La carica di componente dell'Organo è incompatibile con ogni altra carica statutaria. Un regolamento interno disciplina il funzionamento dell'Organo e la sua elezione; nelle more, esso ha facoltà di autoregolarsi con propria deliberazione.
7. L'Organo di Garanzia opera in piena ed assoluta autonomia, rispondendo del proprio operato unicamente all'Assemblea dei Soci ed esercitando le proprie prerogative in maniera obiettiva

**CUM CORDE**

Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia

C.F. – 93041900049

coralecumcorde@gmail.com

PEC: cumcorde@pec.host.it

www.cumcorde.it

ig: @corocumcorde

fb: @cumcorde



ed imparziale. Se collegiale, esso delibera a maggioranza dei voti espressi e le sue adunanze sono valide con la presenza di tutti i componenti. Delle adunanze dell'Organo di Garanzia dev'essere redatto processo verbale, conservato in apposito Libro.

### **Articolo 30 - Organo di Controllo e Revisore legale dei conti**

1. L'Organo di controllo, in composizione monocratica o collegiale, è nominato dall'Assemblea dei Soci al superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, al ricorrere di casi di cui al comma 4 dello stesso articolo, ovvero qualora la stessa lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile, anche fra persone estranee all'Associazione: la carica di componente dell'Organo è incompatibile con ogni altra carica statutaria. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo dell'Associazione, nonché sul suo concreto funzionamento;
  - b) vigila sull'andamento finanziario dell'Associazione, sulla regolare tenuta delle scritture contabili ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
  - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - d) può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
  - e) esercita ogni altra funzione e prerogativa attribuitegli espressamente dalla legge o dallo Statuto.

**CUM CORDE**

Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia

C.F. – 93041900049

coralecumcorde@gmail.com

PEC: cumcorde@pec.host.it

www.cumcorde.it

ig: @corocumcorde

fb: @cumcorde



4. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, ed al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (ex art. 31 D.lgs. 117/2017), l'Assemblea dei Soci nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## TITOLO VI – LIBRI SOCIALI, OBBLIGAZIONI E PATRIMONIO

### **Articolo 31 – Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:
  - a) Libro dei Soci;
  - b) Libro dei Volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
  - c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
3. L'Associazione dovrà adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.
4. A norma dell'art. 15 comma 3 del Codice del Terzo Settore, i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali; quest'ultimo ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso in Assemblea dei Soci.

### **Articolo 32 - Obbligazioni, patrimonio e destinazione degli avanzi di gestione**



1. Associazione culturale CUM CORDE risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dagli Organi sociali, nel rispetto delle norme del presente Statuto.
2. Il patrimonio di Associazione culturale CUM CORDE è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
3. Il patrimonio di Associazione culturale CUM CORDE, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale nel rapporto associativo.
6. Associazione culturale CUM CORDE ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
7. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

### **Articolo 33 – Entrate**

1. Associazione culturale CUM CORDE, nel perseguimento delle attività di interesse generale, delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto, si avvale delle seguenti entrate:
  - a) quote e contributi dei Soci;



- b) erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, legati e in generale contributi rilasciati da terzi o da associati nei confronti dell'Associazione;
  - c) ricavi di attività effettuate dall'Associazione, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, Atto Costitutivo o Statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale (ex art. 85 D.lgs. n. 117/2017)
  - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 383/2000 fino a che questa si renderà applicabile;
  - h) entrate e proventi derivanti dalle attività di interesse generale, dalle attività diverse e da iniziative di raccolta fondi, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
  - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, ad eccezione dei finanziamenti che siano effettuati dai Soci e dalle Socie nei confronti dell'Associazione, non sono ripetibili dagli associati stessi (o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

**CUM CORDE**

Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia

C.F. – 93041900049

coralecumcorde@gmail.com

PEC: cumcorde@pec.host.it

www.cumcorde.it

ig: @corocumcorde

fb: @cumcorde



## TITOLO VII - IL BILANCIO

### **Articolo 34 – Bilancio ed esercizio finanziario**

1. Il Tesoriere provvede alla stesura del bilancio consuntivo, che sarà sottoposto all'approvazione preliminare del Consiglio Direttivo.
2. Il contenuto del bilancio, redatto secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 117/2017, deve essere chiaro, trasparente e dovrà evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi.
3. Il bilancio approvato dal Consiglio Direttivo sarà sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci; esso dev'essere allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
4. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario in apposita Assemblea ordinaria, e verrà di seguito iscritto nel relativo Libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, affinché ciascun associato ne possa prendere opportuna visione.
5. L'Assemblea dei Soci può chiedere al Consiglio Direttivo la redazione del bilancio preventivo, qualora lo ritenga opportuno o necessario in relazione alle dimensioni raggiunte dell'attività dell'Associazione; quest'ultimo dovrà essere approvato entro tre mesi dall'inizio dell'anno sociale cui si riferisce.
6. L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale, salvo in caso di scioglimento dell'Associazione.

### **Articolo 35 – Bilancio sociale**

1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore.

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

### **Articolo 36 – Modifiche allo Statuto**





1. Eventuali proposte di modifica al presente Statuto devono essere comunicate dal Consiglio Direttivo a tutti i Soci almeno sette giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione.
2. L'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita in prima o seconda convocazione, approva le modifiche allo Statuto a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti con diritto di voto.

### **Articolo 37 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita in prima o in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento provvede contestualmente a nominare un commissario liquidatore, determinandone i poteri.
3. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge n. 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, con finalità di utilità sociale, a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (le cui funzioni sono state demandate, dopo la sua soppressione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Successivamente all'operatività del RUNTS, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione e previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto ad uno o più Enti di Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale; in caso di scioglimento, l'ente cui devolvere il patrimonio è individuato dall'Assemblea dei Soci che lo delibera.

### **Articolo 38 – Conciliazione delle controversie e foro competente**



1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra i Soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori o di altri Organi sociali, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute alla competenza dell'Organismo istituito dal Consiglio dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il tribunale di luogo, secondo quanto previsto dal suo regolamento di funzionamento.
2. Il ricorso alla conciliazione è d'obbligo prima dell'inizio di qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale con gli effetti e le conseguenze di cui agli artt. 11, 12 e 13 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
3. In caso di mancata conciliazione, il foro competente per le risoluzioni delle controversie è quello di Cuneo.

#### **Articolo 39 – Norme transitorie e di rinvio**

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Statuto si rimanda al suo Regolamento di Attuazione.
2. Il Consiglio Direttivo predispone senza indugio il nuovo Regolamento di Attuazione, da approvarsi obbligatoriamente entro l'Assemblea dei Soci successiva a quella che delibera l'adozione del nuovo Statuto; non sono ammesse proroghe.
3. Nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento di Attuazione continua ad applicarsi quello vigente se esistente; in caso di contrasti o lacune normative con il nuovo Statuto, il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in materia al fine di dirimere le controversie che eventualmente dovessero sorgere.
4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del suo Regolamento di Attuazione, del Codice civile in materia di associazioni e le disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", comprese le successive modificazione e/o integrazioni. Fino alla sua abrogazione, si applicano, altresì, le norme previste dalla L. 383/2000.
5. Il presente Statuto è esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D.lgs. 117/2017.

#### **CUM CORDE**

Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia

C.F. – 93041900049

coralecumcorde@gmail.com

PEC: cumcorde@pec.host.it

www.cumcorde.it

ig: @corocumcorde

fb: @cumcorde



Chiara MONDINO, Presidente

Renzo DENINA Vicepresidente

Stefano VEGLIA Tesoriere - Segretario

Nadia AVAGNINA, Componente Direttivo

Cristina BERTOLINO, Componente Direttivo

Domenico ROVEA, Componente Direttivo

Silvia VERRIELLO, Componente Direttivo

**CUM CORDE**

Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia

C.F. – 93041900049

coralecumcorde@gmail.com

PEC: cumcorde@pec.host.it

www.cumcorde.it

ig: @corocumcorde

fb: @cumcorde



MariaPaola VINAI, Componente Direttivo

---

---

**CUM CORDE**

Largo Mons. Roatta n. 1 (12084) – Mondovì (CN), Italia

C.F. – 93041900049

coralecumcorde@gmail.com

PEC: cumcorde@pec.host.it

www.cumcorde.it

ig: @corocumcorde

fb: @cumcorde